

Codice A1820C

D.D. 25 maggio 2023, n. 1498

Pratica n°N1250 - Richiesta di Autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 - Associazione Irrigazione Ovest Sesia per "Realizzazione di filarola/tura nel torrente Cervo presso l'imbocco della derivazione della roggia Marchesa in comune di Candelo e Vigliano Biellese (BI)".



ATTO DD 1498/A1820C/2023

DEL 25/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Pratica n°N1250 – Richiesta di Autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 – Associazione Irrigazione Ovest Sesia per “Realizzazione di filarola/tura nel torrente Cervo presso l’imbocco della derivazione della roggia Marchesa in comune di Candelo e Vigliano Biellese (BI)”.

In data 03/04/2023, l’Associazione Irrigazione Ovest Sesia, ha presentato istanza per il rilascio di autorizzazione idraulica, protocollata al n°14687/A1820C, per la realizzazione di una filarola/tura nel torrente Cervo presso l’imbocco della derivazione della roggia Marchesa in comune di Candelo e Vigliano Biellese (BI), mediante la movimentazione del materiale lapideo presente in alveo; poiché i lavori interferiscono con il corso d’acqua demaniale denominato torrente Cervo, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell’autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904;

all’istanza è allegata la documentazione progettuale redatta dall’ing. Stefano Pollero e dal geom. Davide Gilardino, in base alla quale è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi;

copia dell’istanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Vigliano Biellese per 15 giorni consecutivi dal 04/05/2023 al 19/05/2023 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta;

con nota prot. N°16508 del 13/04/2023 si è chiesto al comune di Candelo, di pubblicare copia dell’istanza al proprio Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e di comunicare ad avvenuta pubblicazione, le eventuali osservazioni od opposizioni pervenute, al momento della stesura della presente determinazione non si è riscontrata nessuna risposta;

la Provincia di Biella con nota prot. n°8110 del 06/04/2023 ha rilasciato parere favorevole di compatibilità dell’intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.), pervenuto allo scrivente Ufficio in data 11/04/2023 al prot. n°15939/A1820C;

in data 13/04/2023 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi;

a seguito del sopralluogo e dell’esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dei lavori in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con

l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n.2/R del 4/04/2011.

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12 dicembre 2022 n. 10/R - Regolamento regionale recante " Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l' utilizzo dei beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni".;
- D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

- Deliberazione della Giunta Regionale del 17 ottobre 2016, n°1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni";

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Associazione Irrigazione Ovest Sesia, ad eseguire i lavori in oggetto consistenti nella realizzazione di una filarola/tura nel torrente Cervo presso l'imbocco della derivazione della roggia Marchesa sia in comune di Candelo e sia in comune di Vigliano Biellese (BI), mediante la movimentazione del materiale lapideo presente in alveo, ai sensi e per effetti dell'art. 97 del R.D. 25/7/1904 n. 523, come meglio specificati negli elaborati allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. gli interventi in oggetto devono essere realizzati nelle località ed in conformità degli elaborati grafici allegati all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, non previste, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, mentre quello proveniente dall'eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo; particolare attenzione dovrà essere posta nel movimentare l'attuale riporto presente al centro alveo verso le sponde laterali;
4. premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
5. l'eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
6. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
7. la Ditta autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
8. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
9. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. la presente autorizzazione ha validità a decorrere dalla data di emissione del presente provvedimento fino al **31/12/2025**, e limitatamente al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
11. la Ditta autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a

mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione di ogni singolo intervento, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

12. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua sopra nominato; alla fine delle operazioni l'alveo dovrà presentarsi privo di residui legnosi derivanti dallo sminuzzamento delle ramaglie e/o riduzione dei tronchi;
13. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
14. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario estensore:
Ing. Maurizio di Lella

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo